

Ottobre 2025

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

Atto del Governo n. 304







SERVIZIO DEL BILANCIO Tel. 06 6706 5790 – \boxtimes SBilancio CU@senato.it – X @SR_Bilancio Nota di lettura n. 284



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – Segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 378

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

| PREMESSA | 1 |
|---|------|
| Articoli 1-5 | 1 |
| Articoli 6-11 | 5 |
| Articolo 12 (Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76) | . 10 |
| Articolo 13 (Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76) | . 12 |
| Articolo 14 (Modifica all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76) | . 12 |
| Articolo 15 (Clausola di invarianza finanziaria) | . 14 |

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Atto del Governo n. 304

Titolo breve: Struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema

universitario e della ricerca (ANVUR)

Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma

Riferimento normativo: 140, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 novembre 2006, n. 286

Relazione tecnica (RT): Presente

Senato Camera

Assegnazione primaria:
7ª (Cultura e patrimonio culturale,

Commissione istruzione pubblica) in sede consultiva competente:

58 (Dilencia) in sede consultiva Deliberazione di rilievi:

5^a (Bilancio) in sede osservazioni

V Bilancio e Tesoro

PREMESSA

Il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica (A.G. 304) reca modifiche al d.P.R. n. 76 del 2010 concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in attuazione dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. Tale norma prevede che con regolamento sono disciplinati:

- a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
- b) i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età.

Articoli 1-5

L'articolo 1 novella l'articolo 1 del regolamento, dedicato alle disposizioni preliminari. Nello specifico, le modifiche introdotte riguardano l'aggiornamento delle definizioni in relazione al Ministero vigilante e l'inserimento tra i sistemi valutati delle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM), ivi inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), la previsione della facoltà per gli enti di ricerca pubblici o privati non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR) di stipulare direttamente le convenzioni per assoggettarsi alle attività di valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e l'inserimento di un riferimento esplicito alle attività svolte dall'Agenzia a livello internazionale ed europeo.

L'articolo 2 novella l'articolo 2 del regolamento: si amplia la rosa di principi che guidano l'azione dell'Agenzia; si aggiungono le istituzioni AFAM tra gli enti soggetti a valutazione; si prevede che il

programma annuale delle attività dell'Agenzia sia predisposto sulla base di linee guida di indirizzo definite dal Ministro; si prevede che l'Agenzia possa svolgere l'attività di valutazione anche nei confronti di soggetti di altri Paesi con oneri a carico degli stessi; si inserisce un riferimento al potere di ANVUR di adottare regolamenti volti a disciplinare la propria attività di valutazione; si elimina la designazione delle organizzazioni europee di settore degli esperti internazionali che devono valutare l'attività dell'Agenzia.

L'articolo 3 novella l'articolo 3 del regolamento vigente, in particolare al comma 1:

- si individua l'oggetto della valutazione dell'Agenzia nella qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e, se richiesta dal Ministero, di valorizzazione della conoscenza, mentre il testo vigente fa riferimento alla qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico;
- si precisa che l'Agenzia si occupa delle attività di accreditamento periodico dell'offerta formativa, limitandosi però alla sola verifica dei requisiti di docenza e di strutture;
- si aggiungono funzioni di coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione dei singoli istituti;
- si precisa che l'elaborazione e la proposta al Ministro di requisiti quantitativi e qualitativi e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca è subordinata ad una richiesta del Ministro e deve attenersi a principi di efficacia e semplificazione delle procedure;
- sono soppresse le funzioni di: elaborazione su richiesta del Ministro di parametri di riferimento per l'allocazione di finanziamenti statali, valutazione dei risultati di accordi di programma;
- la già prevista attività di valutazione dell'efficienza ed efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione, di ricerca e innovazione è subordinata ad una richiesta del Ministro;
- si attribuisce all'Agenzia la funzione di definire i criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche e quella di definire i requisiti per la nomina degli esperti tra i quali gli enti scelgono il presidente del nucleo di valutazione.

Le modifiche al comma 2 stabiliscono che la valutazione la qualità dei prodotti della ricerca deve utilizzare criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari, sopprimono tra gli oggetti della valutazione l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati, la presenza di studenti in possesso di un curriculum di studi altamente meritevole e di docenti stranieri di elevata qualificazione, l'efficienza e la sostenibilità delle strutture e dei processi di governo e di gestione mentre aggiungono le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi occupazionali dei laureati.

L'articolo 4 novella l'articolo 4 del regolamento. Nel complesso, le modifiche introdotte sono essenzialmente volte ad attribuire espressamente al Ministero dell'università e della ricerca la facoltà di valutare l'allocazione di ulteriori specifici fondi premiali alle strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi; a modificare la denominazione del rapporto biennale pubblicato dall'Agenzia in "Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca".

L'articolo 5 novella l'articolo 5 del regolamento. Nello specifico, oltre ad inserire i consueti riferimenti alle istituzioni AFAM, le modifiche sono volte a prevedere che l'Agenzia assicuri la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati per le proprie attività attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, e a precisare che la collaborazione con il Ministero sul fronte dello sviluppo e dell'integrazione dei sistemi informativo-statistici si estende anche agli organi di consulenza del Ministero stesso.

La RT rileva che l'articolo 1 provvede ad ampliare in modo puntuale la sfera di azione dell'ANVUR, comprendendo anche tutte le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (ANFAM), ivi inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), vigilate dal Ministero, in coerenza con gli standard europei ed internazionali e con l'obiettivo di riallinearne il funzionamento agli standard europei (ESG) ed internazionali. L'ANVUR, infatti, è stata recentemente confermata come membro dell'ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education - ENQA). Nell'ottica di una più ampia estensione delle funzioni dell'ANVUR, quali la valutazione della qualità della formazione superiore e della ricerca, che mira a coprire tutte le tipologie di istituzioni e i livelli di offerta formativa, l'inserimento delle AFAM, contemplando anche gli ISIA, è coerente con il quadro normativo. Tali istituzioni, , ai sensi dell'articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, rientrano, infatti, nel sistema dell'alta formazione e sono già, ad oggi, oggetto di valutazione dell'ANVUR. Peraltro, l'articolo 14 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, al comma 5 prevede che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attività».

L'articolo 2 integra gli scopi e le finalità dell'Agenzia, sulla base dei principi di autonomia, indipendenza, imparzialità, professionalità, trasparenza, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità degli atti.

Sottolinea poi sugli articoli 3, 4 e 5 che questi mirano a definire puntualmente le attività di valutazione in relazione alla qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e di valorizzazione della conoscenza delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; definiscono criteri e metodologie per la valutazione con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualità interni ai singoli soggetti valutati, si prevede che l'Agenzia debba occuparsi delle attività di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalità nelle procedure di verifica esterna.

In particolare, sull'articolo 4 rileva che, in linea con la rilevanza assunta dalle modifiche apportate attraverso le quali si mira ad assicurare la qualità del sistema dell'istruzione superiore, a promuovere il raggiungimento di standard sempre più elevati, a orientare la distribuzione delle risorse pubbliche, a qualificare l'attività delle istituzioni nel contesto internazionale, si prevede che il MUR possa valutare l'allocazione di ulteriori specifici fondi premiali alle strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi. La RT fa presente che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le predette risorse saranno previste nell'ambito degli strumenti di finanziamento statali già previsti a legislazione vigente. A titolo esemplificativo, rappresenta che, nell'ambito

dell'assegnazione annuale dei finanziamenti del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), istituito con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, è prevista una quota premiale in relazione, tra l'altro, ai risultati della didattica e della ricerca. Nel caso di specie, con D.M. n.1170 del 7 agosto 2024 sono stati destinati all'ANVUR euro 2.000.000, ai sensi del vigente articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, quale quota parte delle risorse necessarie per l'esercizio di valutazione della qualità della ricerca 2020-2024 (VQR 2020-2024) e per l'attuazione del decreto ministeriale del 10 giugno 2024, n. 773, in relazione alla verifica delle competenze disciplinari e trasversali acquisite dagli studenti.

Sull' articolo 5 relativamente alla possibilità di predisporre, da parte dell'Agenzia, piattaforme informatiche e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, al fine di garantire la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati, chiarisce che tali attività verranno effettuate e gestite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e non verranno, in ogni caso ed in alcun modo, a gravare sulla finanza pubblica con ulteriori oneri aggiuntivi. Si tratta, infatti, di una possibilità che si inserisce perfettamente nel solco di quanto già avviene nell'ambito dell'attività dell'Agenzia, sia per le concrete modalità operative (aggiornamento continuo di una banca dati di esperti della valutazione) sia per le modalità di gestione dell'accesso da parte degli utenti.

Sottolinea che l'invarianza finanziaria è assicurata dall'operatività della struttura informatica già esistente, per la quale non occorrono ampliamenti e modifiche. Né incidono, in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, le diverse modalità di caricamento dei dati e degli indicatori utilizzati, in quanto, come già precedentemente sottolineato, trattasi di una piattaforma attualmente operativa.

<u>Al riguardo</u>, posto che si dispone l'ampliamento della sfera di azione dell'ANVUR anche alle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM), inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), andrebbero forniti elementi conoscitivi in merito ai fabbisogni ipotizzabili per l'esercizio dei relativi compiti, potendo l'Agenzia avvalersi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente¹.

Con riferimento all'articolo 1, si segnala l'inserimento del comma 4-bis, in cui si dispone che l'Agenzia debba svolgere le proprie attività anche a livello internazionale ed europeo, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della

4

Dalla consultazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 emerge che al 31 dicembre 2024 erano coperti 41 posti in organico, comprensivi di 1 assistente in comando in entrata e 2 funzionari e 1 assistente a t.d. I budget assunzionali per le annualità 2025-2027 indicano risorse (38.402 euro) solo in relazione al programmato reclutamento di n. 1 funzionario dal 2027. Cfr. ANVUR, "Amministrazione

ricerca. Sul punto andrebbe confermato che anche tali nuove attività potranno essere svolte avvalendosi delle sole risorse già previste in bilancio.

Con riguardo all'articolo 3, si prevedono una serie di modifiche alle funzioni dell'Agenzia. Alcune potrebbero determinare una riduzione di attività, posto che attività finora svolte ordinariamente verrebbero subordinate alla richiesta del Ministro (elaborazione di requisiti quantitativi e qualitativi e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, valutazione dei programmi pubblici di finanziamento, di incentivazione, di ricerca e innovazione) mentre altre verrebbero soppresse (elaborazione di parametri di riferimento per l'allocazione di finanziamenti statali, valutazione dei risultati di accordi di programma). D'altra parte si aggiunge, ove richiesto dal Ministro, la possibilità che l'Agenzia valuti anche la qualità delle attività di valorizzazione della conoscenza, e si attribuisce all'Agenzia la definizione dei criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche e dei requisiti per la nomina degli esperti tra i quali gli enti scelgono il presidente del nucleo di valutazione. L'oggetto della valutazione non riguarderà più l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori, né la presenza di studenti in possesso di curriculum altamente meritevole, bensì le competenze trasversali e disciplinari acquisite degli studenti e gli sbocchi occupazionali. Sarebbe utile pertanto acquisire un'analisi più puntuale delle ricadute in termini di risorse delle modifiche illustrate.

Sull'articolo 5, in merito alla predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT².

Articoli 6-11

L'articolo 6 interviene sull'articolo 6 aggiungendo due nuovi organi: il Direttore generale e il Comitato consultivo (già previsti ma non elencati all'articolo 6) e ridefinendo la durata in carica del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo. Inoltre si prevede la possibilità per i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori di essere rinnovati una sola volta (nel testo vigente è preclusa una nuova nomina).

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 7, dedicato alla figura del Presidente dell'Agenzia, stabilendo nuove modalità di nomina e di determinazione del trattamento economico: in particolare esso non è più equiparato a quello di un dirigente generale del Ministero ma si rinvia per la determinazione ad un decreto ministeriale, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia. Nella determinazione del trattamento economico è richiamato il rispetto dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 160/2019 e dell'articolo 1, comma 846, della legge n. 207/2024. Quest'ultima disposizione prevede che i compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice degli enti non possono superare il limite dell'importo annuo

_

Si segnala che nell'ultimo referto redatto dalla Corte dei conti riferito all'esercizio 2022 erano evidenziate alcune criticità. In particolare secondo la Corte "l'ANVUR ha evidenziato che, a causa del suo esiguo dimensionamento di personale, non possiede una struttura informatica interna e, per tutte le attività riguardanti il processo di trasformazione digitale, si avvale di un supporto esterno coordinato dal dirigente dell'area amministrativo contabile". Cfr. Corte dei conti, Sezione Enti, Determinazione del 12 settembre 2024, n.119,"Relazione sull'ANVUR – esercizio 2022, pagina 26.

corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione.

Inoltre si prescrive la natura a tempo pieno dell'incarico di Presidente e l'incompatibilità dello stesso con ogni altro rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 8 dedicato al Consiglio direttivo dell'Agenzia, al fine, tra l'altro, di ridurre da sette a cinque, compreso il Presidente, il numero di componenti e di rimodulare le procedure di nomina e di determinazione del trattamento economico dei componenti diversi dal Presidente. In particolare mentre il testo vigente fissa il trattamento economico dei componenti nell'85 per cento del trattamento attribuito al Presidente, lo schema in esame demanda ad un decreto ministeriale la sua determinazione, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

L'articolo 9 novella l'articolo del regolamento. Rispetto al testo vigente, in sintesi: si prevede che i componenti debbano essere revisori legali; si sottrae la designazione di uno dei tre componenti al Ministro vigilante e la si attribuisce alla Corte dei conti; si prevede che il componente nominato da quest'ultima istituzione svolga le funzioni di Presidente del collegio.

L'articolo 10 interviene sulle disposizioni inerenti alla figura del Direttore prevista dal Regolamento vigente. Le principali modifiche concernono il cambio di denominazione della figura, che diventa "Direttore generale" e una modifica del regime di incompatibilità.

L'articolo 11 novella le norme sulla composizione del Comitato consultivo, che è ridotto da 17 a 9 membri. In sintesi: aumenta il numero di membri nominati dal Consiglio universitario nazionale che passa da uno a tre (uno per ciascuna delle tre macro-aree CUN di cui all'articolo 8, comma 3); diminuisce il numero di membri designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari che passa da tre componenti ad un membro; cambia l'organo che nomina il componente in rappresentanza per gli enti pubblici di ricerca: la designazione attualmente attribuita alla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca passa alla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca; si designano nuovi organi per la nomina di componenti del Comitato consultivo: il Comitato nazionale della valutazione della ricerca e il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale nominano, rispettivamente, un componente ciascuno. Non sono più previste le designazioni di membri da parte dei seguenti soggetti: un componente designato dall'Accademia dei Lincei; un componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali; un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European research council; un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European university association; un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'ESIB - the National unions of students in Europe; un componente designato dal Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane; un componente designato dal Segretario generale dell'OCSE. La disposizione conferma che il Comitato dura in carica quattro anni, ma precisa che è rinnovabile una sola volta. Conferma inoltre che il Comitato elegge un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno e introduce la previsione, in base alla quale, nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non subisce modifiche la disciplina che regolamenta i rimborsi per la partecipazione alle sedute del Comitato.

<u>La RT</u> riferisce preliminarmente che quanto agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 in esame si prevedono disposizioni in materia di revisione degli organi dell'ANVUR, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione degli stessi, al fine di migliorarne l'efficienza operativa, garantendo, al contempo, una maggiore flessibilità gestionale dell'Agenzia stessa.

Nel dettaglio, le novelle apportate intervengono prevedendo modifiche relativamente alla composizione, alle funzioni, durata e alle modalità di nomina, rispettivamente, del Presidente, il Consiglio direttivo, il Direttore generale, il Comitato consultivo ed il Collegio dei revisori dei conti. Gli interventi previsti saranno assicurati compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente. Pertanto, assicura che le previsioni che si propongono risultano neutre dal punto di vista finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, rileva che si recano modificazioni in ordine agli organi dell'Agenzia, disponendo che gli stessi siano rappresentati dal Presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato consultivo e il Collegio dei revisori dei conti a cui si aggiunge la neo-costituita figura del Direttore generale, che sovrintende l'attività operativa e gestionale.

Sull'articolo 7 evidenzia che l'articolo prevede alcune innovazioni in termini di procedura di nomina della figura del Presidente e di incompatibilità dell'incarico con qualsiasi altro rapporto di lavoro instaurato con le istituzioni valutate. La disciplina prevista per la nomina e le funzioni del Presidente risponde all'obiettivo di assicurare una guida competente e indipendente all'Agenzia, nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

Tali previsioni non comportano modificazioni finanziarie rispetto al previgente regolamento e, dunque, verranno attuate utilizzando le risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza generare oneri a carico della finanza pubblica.

A tale proposito, precisa che le modifiche introdotte all'articolo 7, comma 3 (Trattamento economico del Presidente), così come le stesse apportate agli articoli 8, comma 7 (Trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo), e 9, comma 2 (Trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti), confermano la neutralità finanziaria delle stesse, prevedendo esplicitamente che il trattamento economico del Presidente, dei componenti del Consiglio direttivo e di quelli del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse già ordinariamente destinate all'Agenzia.

Sull'articolo 8 la RT evidenzia che con l'articolo si è intervenuti modificando l'assetto del Consiglio direttivo, riducendo i suoi componenti (da 7 a 4) e provvedendo alla revisione della procedura di nomina degli stessi, al fine di favorire, da una parte, un'equilibrata rappresentanza di genere e, dall'altra, assicurando la presenza di un componente delle tre diverse aree scientifiche europee (ossia i tre settori ERC: LS-PE-SH) e di un esperto della valutazione delle Istituzioni AFAM.

Per quanto concerne i profili di stretta rilevanza finanziaria, assicura che la misura si realizza ad invarianza di spesa. Anzi, il contenimento numerico del Consiglio direttivo (ridotti da 7 a 4 componenti) consente di conseguire significativi risparmi di spesa, senza compromettere la qualità delle attività in seno allo stesso e, a lungo termine, permette di poter avere a disposizione del bilancio risorse liberate che potranno, eventualmente,

essere reindirizzate verso altre attività amministrative e gestionali o a favore di politiche retributive e di incentivazione per il personale.

Quindi, relativamente al Comitato di selezione di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 1, lettera c), precisa che, come già previsto a legislazione vigente, ai componenti dello stesso spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero. Pertanto, conferma l'invarianza finanziaria della disposizione.

Sull'articolo 9 segnala che la norma apporta modificazioni alla disciplina del Collegio dei revisori dei conti, prevedendo la nomina, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di tre componenti, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministro, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti cui sono assegnate le funzioni di Presidente. Come previsto ai sensi del regolamento vigente, il trattamento economico è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia. Pertanto, si conferma che la disposizione non è suscettibile di generare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Quanto all'articolo 10 ribadisce che l'articolo prevede la figura del Direttore generale, responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia. Le procedure di nomina e il conferimento dell'incarico non vengono modificate dallo schema in esame, laddove si introduce una disciplina più rigorosa in materia di incompatibilità della stessa figura, stabilendo la risoluzione immediata del contratto in caso di esercizio di attività professionale presso soggetti valutati dall'Agenzia. Essendo, pertanto, immutati i compiti e le funzioni del Direttore, a conferma della sostenibilità economico-finanziaria dell'articolo in esame, non si rilevano impatti sui saldi di finanza pubblica.

Sull'articolo 11 evidenzia infine che l'articolo propone una contestuale diminuzione dei membri del Comitato consultivo (da 17 a 9), che restano in carica 4 anni e che possono essere rinnovati una volta sola. Come previsto dalla stessa disposizione, ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato di livello dirigenziale. Pertanto, precedentemente illustrato, anche in questo caso si assiste ad un risparmio di spesa per il bilancio dell'Agenzia, con la possibilità, quindi, di spostare tali risorse verso interventi ritenuti più rilevanti, fatta salva l'invarianza dell'effetto complessivo sui saldi di bilancio.

Ad ogni buon conto, a conforto della neutralità finanziaria dei predetti interventi normativi proposti la RT riporta, di seguito, una tabella riepilogativa con i dati e i costi, allo stato, a carico del bilancio dell'ANVUR, in relazione alle uscite per gli organi dell'Ente.

| Capitolo | Uscite per gli organi dell'ente | Totale (euro) |
|----------|--|---------------|
| 101010.0 | Compenso al Presidente | 210.000 |
| 101011.0 | Compenso ai Consiglieri | 714.000 |
| 101012.0 | Rimborsi spese ai componenti organi istituzionali | 20.000 |
| 101013.0 | Compenso al Collegio dei revisori dei conti | 17.000 |
| 101014.0 | Oneri previdenziali e assistenziali per il Consiglio direttivo | 101.000 |
| 101014.1 | Oneri previdenziali ed assistenziali Collegio revisori dei conti | 2.800 |
| | | 1.064.800 |

Fonte: RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2024 – ANVUR

Al riguardo, sull'articolo 7, posto che il trattamento economico del Presidente non è più equiparato a quello di un dirigente generale del Ministero ma rinviato ad un decreto ministeriale che si dovrà attenere a quanto previsto in materia dalla legge di bilancio per l'anno 2025 (per cui i trattamenti economici non possono superare il limite dell'importo annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione) e dalla legge di bilancio per l'anno 2020 (che, successivamente attuata con DPCM, ha fissato parametri in materia di compensi ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici³), andrebbero chiariti gli effetti finanziari della modifica. Analoghi chiarimenti sarebbero opportuni sull'articolo 8 in relazione ai componenti del Consiglio direttivo, il cui trattamento economico non è più determinato nell'85 per cento di quello attribuito al Presidente ma rinviato ad un decreto ministeriale nel rispetto dei medesimi parametri normativi sopra citati.

Per quanto riguarda il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti non vi sono osservazioni, posto che anche la norma vigente rimette la sua determinazione ad un decreto del Ministro.

Quanto all'articolo 10, poiché alla lettera c) viene soppresso il riferimento alla posizione di dirigente di livello generale del Direttore⁴, andrebbe chiarito se si prevedono modifiche al suo trattamento economico.

Sugli articoli 8 (Consiglio direttivo) e 11 (Comitato consultivo), dal momento che le modifiche apportate alla normativa vigente appaiono chiaramente suscettibili di

-

³ Cfr. DPCM 23 agosto 2022 n. 143, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 settembre 2022, n. 222, recante "Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici".

Sul punto, il Referto della Corte dei conti riferito all'esercizio 2022 segnalava che "il trattamento economico del direttore, definito dal contratto individuale di lavoro, è stato stabilito, come in precedenza, nell'importo complessivo annuo pari a euro 142.849, onnicomprensivo, costituito dalla somma dello stipendio tabellare annuo lordo, di euro 55.397,39, della retribuzione di posizione di parte fissa (euro 36.299,70) e di parte variabile (euro 51.152,24). Oltre al predetto trattamento economico è prevista una retribuzione di risultato nella misura massima del 20 per cento (euro 22.856), corrisposta in relazione al raggiungimento degli obiettivi annuali preventivamente determinati. Il trattamento economico totale massimo, dunque, è di euro 165.705. Anche nel 2022, è stata riconosciuta la retribuzione di risultato, in misura pari ad euro 29.327,66, erogata nel 2023". Cfr. Corte dei conti, doc. cit., pagina 22.

apportare risparmi di spesa per ANVUR da destinarsi ai fabbisogni connessi ai compiti d'istituto, non ci sono osservazioni⁵.

Articolo 12 (Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76)

Le norme in rassegna novellano l'articolo 12 concernente l'organizzazione amministrativa e il funzionamento dell'Agenzia. In particolare:

- si elimina dal regolamento la specificazione delle competenze delle tre aree in cui è articolata l'agenzia, la cui disciplina viene rimessa a regolamenti interni;
- si innova la procedura di modifica della dotazione organica, per cui essa non è più modificata tramite decreto ministeriale ma secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁶;
- si elimina dalla disciplina dei regolamenti interni la definizione dei profili funzionali del personale non dirigenziale;
- si abroga il comma 6 che nel testo vigente dispone che in via di prima applicazione del presente regolamento, e, comunque, per non oltre ventiquattro mesi, gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- si sostituisce l'attuale testo che in tema di risorse dell'Agenzia fa riferimento a quelle previste a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero e alle altre eventuali a valere del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti di ricerca; il nuovo testo indica genericamente i finanziamenti statali e aggiunge le risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o private di altri Paesi. Inoltre si prevede che il Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali.

<u>La RT</u> ribadisce che l'articolo, recante disposizioni in materia di organizzazione e risorse, mira a migliorare l'efficacia operativa dell'Agenzia, nonché ad allineare la stessa con gli assetti organizzativi delle altre Agenzie europee.

2025.

1.326.100 euro. Cfr. ANVUR, "Amministrazione trasparente", sez. Bilanci, Bilancio gestione di previsione

Dalla ricognizione dei dati del bilancio gestione di previsione dell'ANVUR per il 2025 emerge che per il compenso ai consiglieri è prevista una spesa di 937.200 euro, mentre a titolo di oneri previdenziali per i componenti del consiglio direttivo sono previste spese per 139.100 euro, per una spesa complessiva di

⁶ Tale norma dispone che ciascuna amministrazione, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo adottate per orientare le amministrazioni pubbliche nell'elaborazione del piano dei fabbisogni, ai sensi dell'articolo 6-*ter* del medesimo decreto legislativo e nel rispetto del potenziale limite finanziario massimo della stessa amministrazione e dei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dall'articolo 2, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

Viene, pertanto, ridefinita la struttura direzionale dell'Agenzia, ora articolata in tre aree, con l'organizzazione interna, determinata mediante regolamenti approvati dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore generale.

Evidenzia che trattandosi di una modifica di natura organizzativa interna, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, l'impianto organizzativo rimane immutato rispetto al previgente regolamento. Inoltre, nell'ottica di consentire all'Ente una più ampia autonomia organizzativa e finanziaria, ampliando la capacità dell'Agenzia di reperire ulteriori proventi finanziari esterni, si prevede che le risorse per il funzionamento dell'Agenzia possano derivare, oltre che dai finanziamenti statali, anche dalle risorse proprie (ricavate dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o di istituzioni pubbliche o private di altri Paesi). Si dispone, altresì, che il Ministro dell'università e della ricerca, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, possa riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle proprie attività.

In ordine all'attuazione di tale previsione, asserisce la neutralità della stessa dal punto di vista finanziario, in quanto gli interventi previsti saranno assicurati compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente.

Precisa, infine, che, relativamente all'anno corrente (2025), il trasferimento statale all'ANVUR ammonta a complessivi euro 8.088.366,00⁷, a valere sul capitolo di spesa 1688, afferente alla Missione 23 "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria", Programma 3 "Sistema universitario e formazione post-universitaria" del Ministero dell'università e della ricerca, come riportato nella tabella sottostante.

_

Si segnala che il bilancio di previsione gestione 2025 indica entrate provenienti dal bilancio dello Stato pari a 8,4 milioni di euro.

| SEZIONE ENTRATE | IMPORTO A REGIME |
|--|------------------|
| Trasferimenti da parte dello Stato | 8.088.366,00 € |
| Trasferimenti da istituzioni internazionali | |
| Entrate diverse | |
| Totali | 8.088.366,00 € |
| SEZIONE USCITE | IMPORTO A REGIME |
| Organi dell'Ente (compresi oneri a carico ente) | 1.559.465,00 € |
| Consiglio Direttivo (7 componenti) | 1.530.000,00 € |
| Collegio revisori dei conti (3 componenti) | 21.165,00 € |
| OIV monocratico | 8.300,00 € |
| Costo del personale (compresi oneri a carico ente) | 3.854.000,00 € |
| Direttore | 280.000,00 € |
| 3 Dirigenti | 455.000,00 € |
| 56 Unità di personale non dirigenziale | 2.849.000,00 € |
| Fondo accessorio personale non dirigente | 270.000,00 € |
| Esperti di elevata professionalità | 700.000,00 € |
| Acquisizione di beni e servizi | 1.400.000,00 € |
| Acquisizione di beni di uso durevole | 400.000,00 € |
| Totali | 7.913.465,00 € |
| ENTRATE – USCITE | 174.901,00 € |

In ultimo, in coerenza con la procedura di rimodulazione della dotazione organica delle amministrazioni pubbliche, prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si modifica la previsione del vigente regolamento, facendo espresso rinvio alla citata disposizione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 13 (Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76)

L'articolo abroga il comma 4 dell'articolo 14 sul funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nello specifico, è abrogata la norma che ha consentito all'Agenzia, nella fase di avvio delle proprie attività istituzionali, di ricorrere a forme contrattuali flessibili di assunzione di personale.

<u>La RT</u> conferma che viene abrogato l'articolo 14, comma 4, del d.P.R. n. 76 del 2010, che aveva previsto la possibilità per l'Agenzia, nella fase di avvio delle proprie attività istituzionali, di ricorrere, in via transitoria, a strumenti di flessibilità occupazionale al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni assegnate.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14 (Modifica all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76)

La disposizione opera la sostituzione dell'allegato A del regolamento.

Testo vigente:

| DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA | |
|---------------------------------|----|
| (Area I CCNL Dirigenti) | 3 |
| PERSONALE NON DIRIGENZIALE: | |
| - Area terza (CCNL Ministeri) | 12 |
| - Area seconda (CCNL Ministeri) | 3 |
| Totale | 15 |

Nuovo testo:

| Personale dirigenziale: | |
|-----------------------------|------|
| Dirigenti di seconda fascia | 3 |
| Totale dirigenti | 3 |
| Personale non dirigenziale: | |
| Area Funzionari | 51** |
| Area Assistenti | 5 |
| Area Operatori | 0 |
| Totale Aree | 56 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 59 |

** di cui 1 unità in part time al 65%

<u>La RT</u> conferma che la norma dispone la sostituzione dell'Allegato A, aggiornato alla dotazione organica attuale, come da ultimo modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. A conforto della neutralità finanziaria della disposizione, rappresenta che, sotto il profilo organizzativo, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo intervenuti nel corso degli ultimi anni, in tal senso, provvedimenti normativi di rango primario che hanno provveduto ad incrementare la dotazione organica dell'Agenzia.

In relazione a quanto sopra, riporta, di seguito, una tabella riepilogativa recante le variazioni che hanno interessato la dotazione organica della stessa sino ad oggi.

| DOTAZIONE ORGANICA ANVUR | DPR 76/2010 versione originaria (Allegato A) | Incremento dotazione art. 1, comma 306, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge bilancio 2017) | Incremento dotazione art. 2, decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 | Incremento dotazione art. 1, comma 2, decreto- legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 | Decremento dotazione PIAO 2025_2027, in attuazione dell'art. 1, comma 823, legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) | Dotazione organica complessiva |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| Dirigenti | 3 | | | | | 3 |
| Area terza- funzionari | 12 | 15 | 9 | 15 | | 51** |
| Area seconda- assistenti | 3 | 2 | 1 | | -1 | 5 |
| Tot. complessivo | 18 | 17 | 10 | 15 | -1 | 59 |

^{**} di cui 1 unità in part time al 65%

<u>Al riguardo</u>, dal momento che la RT assicura circa la neutralità finanziaria della disposizione e considerato che sotto il profilo organizzativo la nuova dotazione organica tiene conto degli adeguamenti normativi intervenuti nel corso degli ultimi anni, nulla da osservare.

Articolo 15 (Clausola di invarianza finanziaria)

La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria del regolamento in esame.

<u>La RT</u> conferma che la norma reca la clausola di neutralità finanziaria, precisando che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dal regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di copertura, relativamente alla clausola di invarianza prevista dalla norma, si ricorda che questa andrebbe accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come stabilito dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.